

Rogiono Puglia Assossorato allo Politicho della Galuto

&'Assessore

Prot. n° 24 / 624 / SP

2.9 SET 2009

Bari, lì

Comunicazione trasmessa solo via Fax sostituisce l'originale i sensi dell'art.6. comma 2, della Legge n 412

ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge n.412/91 e dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005

> Ai Direttori Generali Ai Direttori Sanitari Ai Responsabili URP

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS privati

Ai Direttori Sanitari Ai Responsabili URP

- delle Case di Cura private accreditate

Al Responsabile del Call Center Informativo Regionale Sanitario

Loro sedi

e, p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale All'Assessore alla Solidarietà

Loro sedi

e, p.c.

Al Direttore dell'Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità

Al Direttore Generale Ares Puglia

Al Dirigente Servizio AOS

Al Dirigente Servizio ATP

Al Dirigente Servizio PGS

Sede

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti — DIRETTIVA.

L'art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n.286/1998, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti

attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli **atti di stato civile** quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiama quanto di seguito riportato.

La norma fa riferimento ai "provvedimenti di interesse dello straniero": a tal proposito è necessario sottolineare che la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio sono senz'altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio oggetto del provvedimento, oltre a sottendere una chiara connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione di persona nata sul territorio dello Stato. Al riguardo, si evidenzia che in generale l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l'obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l'ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al Procuratore della Repubblica ai fini dell'avvio del giudizio di rettificazione.

Dunque, l'art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Occorre rilevare come la registrazione alla nascita dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all'introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

Peraltro, si richiama quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del D.P.R. n.396/2000: tale norma ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il Comune, anche presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale case la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art.30 comma 4); il D.P.R. n.396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30 comma 1).

Si ritiene di dover sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non può essere segnalato all'autorità, in applicazione dell'art. 35, co 5 del d. lgs n.286/98.

Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di "accesso alle strutture sanitarie" intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma all'insieme di servizi, anche amministrativi, comunque previsti ed attivati nella struttura sanitaria, e va pacificamente ritenuta vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti del personale amministrativo che opera nelle strutture sanitarie.

Pertanto, si invitano i Sigg. Direttori Generali ed i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie, i Direttori Sanitari delle Case di Cura private accreditate presso cui sono attivi Punti Nascita:

- di provvedere al fine di chiarire al personale operante presso i Punti Nascita ed al personale sanitario ed amministrativo dei Presidi Ospedalieri – che:
 - a) ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non può essere richiesta ai cittadini stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.286/98;
 - b) di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno <u>possono</u> effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. n.396/2000.
- 2. di informare compiutamente anche mediante gli URP aziendali i genitori della possibilità:
 - a) di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui essa è avvenuta, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della Direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorità, conformemente a quanto prevede l'art. 35, comma 5 del d.lgs. n.286/98;
 - b) ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.P.R. n.396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata), senza che ciò comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volontà di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parità di condizioni con il cittadino italiano.
- 3. di dare massima diffusione alla presente direttiva con particolare riferimento a tutto il personale sanitario ed amministrativo dei Presidi ospedalieri e delle Case di Cura di rispettiva competenza.

L'occasione è utile per richiamare i contenuti della direttiva dello scrivente prot. n.24/326/SP del 26.5.2009 in materia di assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla Salute dei cittadini stranieri non comunitari (STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria) in Puglia che ad ogni buon fine, si allega alla presente.

L'Assessore Tommaso Fiore

pag. 3 di 3



Rogiono Puglia Issossoraso allo Polisioho della Salute

&'Assassora

Prot. nº 24/326, ST

Comunicazione trasmessa solo via Fax sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge n.412/91 e dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005 Bari, li 2 6 MAG. 2009

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori Amministrativi

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere
- degli IRCCS pubblici e privati
- degli Enti Ecclesiastici

Alle Organizzazioni Sindacali

FIMMG, CUMI, SNAMI, SMI FIMP CIPE

Alla Federfarma BA, BR, FG, LE, TA

Al RIP SISR Regione Puglia

Al Responsabile del Call center Informativo Regionale Sanitario c/o InnovaPuglia Spa

Al RIP Svimservice Spa

Loro sedi

Oggetto:

Assistenza Sanitaria per la tutela del diritto alla Salute dei cittadini stranieri non comunitari (STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria) in Puglia – DIRETTIVA.

Il diritto della salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana, rientra nella categoria dei diritti inviolabili delle persone umane.

I recenti provvedimenti legislativi, di carattere nazionale e regionale aderendo ai principi Costituzionali e a quelli convenzionali internazionali, hanno definito delle chiare politiche per garantire l'accesso e la fruibilità delle prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri non comunitari - STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria - presenti sul territorio nazionale o regionale (art. 34 c. 1 T.U. - art. 35 c.3 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286; art. 43 comma 4 DPR 31 agosto 1999 n. 394 e circolare assessorile prot. n.24/4185/PGS/Coord del 7.10.2008).

Il diritto all'esenzione del cittadino straniero, che ne farà richiesta, sarà di volta in volta riscontrato dal medico prescrivente all'atto della prescrizione, in quanto per la tipologia dei cittadini interessati (non in regola e senza codice fiscale), non è prevista né la registrazione delle richieste di esenzione nell'anagrafe regionale SISR degli esenti ticket e né la stampa dei certificati di esenzione.

Il medico prescrittore, per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche rilasciate sulle ricette del SSN dovrà utilizzare i codici di esenzione indicati di seguito:

ESENZIONE	Codice di esenzione ticket sulla ricetta SPECALISTICA
cittadini stranieri (extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno privi di risorse economiche)	X.01

Si evidenzia che l'esenzione dalla compartecipazione per la specialistica spetta indipendentemente dalla fascia di età dell'assistito.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul territorio delle disposizioni contenute nella presente circolare, si richiamano i Direttori Generali ad informare tempestivamente delle disposizioni qui contenute i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, i medici di struttura pubblica, le aree, i dipartimenti, i distretti socio sanitari, le altre strutture territoriali ed ospedaliere di rispettiva competenza.

Si precisa che restano confermate le altre disposizioni emanate in precedenza non oggetto della presente circolare.

L'Assessore

Tommaso Fiore